

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

SOMMARIO:

Art.1 - PRINCIPI E FINALITÀ	5
Art. 2 - I DIRITTI DEGLI ALUNNI	6
Art. 3 - I DOVERI DEGLI ALUNNI	6
Comma 1 - Doveri generali	6
Comma 2 - Comportamento durante le attività didattiche	7
Comma 3 - Divieto di allontanarsi dall'aula scolastica	7
Comma 4 - Comportamento da tenere nelle classi ospitanti	7
Comma 5 - Divieto di bere, mangiare fuori dai tempi previsti	7
Comma 6 - Divieto di fumare anche le sigarette elettroniche	8
Comma 7 - Divieto di portare a scuola dispositivi elettronici	8
Art. 4 - COMPITI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, DEI DOCENTI E DEI COLLABORATORI SCOLASTICI	9
Art. 5 - OBBLIGO DI DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	10
Art. 6 - INFRAZIONI DISCIPLINARI	10
Art. 7 - SANZIONI DISCIPLINARI	11
Art. 8 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	13
Comma 1 – Infrazioni lievi	13
Comma 2 – Infrazioni gravi	14
Comma 3 – Infrazioni gravissime	16
Art. 9 - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO, CONTESTAZIONE DI ADDEBITO E AUDIZIONE	17
Art. 10 - ALTRI ASPETTI CONSEGUENTI AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	19
Art. 11 - SOSPENSIONE DA UN'ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA/RICREATIVA O DI APPROFONDIMENTO	20

Art. 12 - IMPUGNAZIONI	21
Art. 13 - ORGANO DI GARANZIA	21
Art. 14 – COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DELL'ORGANO DI GARANZIA	22
Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI	23

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO il R.D. 1297/1928;
- VISTO l'art. 328, comma 7 del D. Lgs. n. 297/1994;
- VISTO il D.P.R. 275/1999;
- VISTA La L. 169/2008;
- VISTA la L. 241/1990 e s.m.i.;
- VISTO Il Regolamento GDPR 679/2018;
- VISTA la direttiva del M.P.I. n.104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali";
- VISTO il D.P.R. n. 249/1998 *"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"* e successive modificazioni intervenute con D.P.R. 235/2007;
- VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;
- PREMESSO che lo *"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"* accoglie e sviluppa le indicazioni della *"Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo"* (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la L. 176/1991;
- PREMESSO che la Scuola dell'autonomia è un'Istituzione *"che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali"* (C.M. 371/1998);
- ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Docenti espresso con delibera del 22/11/2019;
- ACQUISITO il parere favorevole dei Genitori Rappresentanti di Classe/Interclasse nell'assemblea del 28/11/2019;

DELIBERA

il presente **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI**.

Esso disegna un modello ispirato alle finalità educative proprie della Scuola, al recupero e/o al rafforzamento del senso di responsabilità,

ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

Art.1 - PRINCIPI E FINALITÀ

La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza culturale e sociale, uniformata ai valori democratici della Costituzione italiana ed al rispetto tra le persone e fonda il suo progetto educativo sulla qualità delle relazioni insegnante-alunno, garantisce libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, e ripudia ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

La corretta gestione della classe sotto il profilo disciplinare va perseguita come obiettivo imprescindibile: senza disciplina il lavoro didattico è gravemente compromesso, a discapito soprattutto degli allievi più fragili.

La Scuola comunica tempestivamente ai genitori situazioni di criticità relative all'andamento scolastico dell'alunno, oltre che sotto il profilo dell'impegno e del profitto, sotto il profilo comportamentale.

In osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 275/1999, il presente Regolamento, coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento ispirandosi ai seguenti principi:

- 1) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto;
- 2) La responsabilità disciplinare è personale;
- 3) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità;
- 4) Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della rieducazione (art.27 comma 3 Cost.) e della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza;
- 5) La sanzione disciplinare tiene conto della situazione personale dell'allievo al quale, compatibilmente con la disponibilità di adeguate risorse organizzative e finanziarie, è offerta la possibilità di convertirla in attività socialmente utili in favore dell'Istituto o della comunità;
- 6) Tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi, dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dell'alunno incolpato;
- 7) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
- 8) Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Art. 2 - I DIRITTI DEGLI ALUNNI

I diritti sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di associazione, di accesso all'informazione. Vanno sempre garantiti il diritto alla formazione culturale e professionale, alla riservatezza, all'informazione sulle norme che regolano la Scuola e il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.

Gli interventi correttivi e i richiami, sempre ragionevoli e rispettosi della persona degli alunni, siano attuati preferibilmente in via riservata. In aula sono proibiti interventi ed apprezzamenti ironici ed offensivi nel linguaggio: risultano sempre controproducenti sia sul piano delle relazioni personali sia a livello didattico ed educativo.

Art. 3 - I DOVERI DEGLI ALUNNI

Comma 1 - Doveri generali

Gli alunni hanno il dovere di:

- ✓ frequentare regolarmente le lezioni e rispettare con puntualità l'orario scolastico;
- ✓ assolvere gli impegni di studio;
- ✓ garantire la regolarità delle comunicazioni Scuola-Famiglia;
- ✓ assumere un comportamento corretto e rispettoso verso i compagni e gli eventuali ospiti, gli insegnanti, il personale della Scuola, il Dirigente Scolastico, con particolare attenzione al rispetto della dignità della persona;
- ✓ comportarsi in modo corretto e collaborativo durante l'attività didattica e in ogni altro momento della vita scolastica;
- ✓ rispettare ed aver cura dell'ambiente scolastico, condividere la responsabilità di renderlo accogliente, utilizzare correttamente le attrezzature e i sussidi didattici in genere in modo da non danneggiare il patrimonio della Scuola;
- ✓ avere un abbigliamento adeguato e consono al luogo educativo che viene frequentato (la biancheria intima non deve essere esibita, da evitare canottiere, magliette corte che lasciano scoperto l'addome o scollate, jeans strappati che lasciano scoperte larghe parti delle gambe, pantaloncini troppo corti o minigonne che lasciano intravedere parti intime, pantaloni troppo attillati, ciabatte da spiaggia o infradito ecc.);
- ✓ osservare le disposizioni attinenti all'organizzazione e alla sicurezza.

Comma 2 - Comportamento durante le attività didattiche

Durante le attività didattiche il “rumore” della classe non può manifestarsi in forme di disturbo per le altre classi e/o per la lezione stessa. Anche nel corso dell’intervallo gli alunni devono avere un contegno che, per quanto vivace, sia comunque segnato da assoluta correttezza relazionale.

Il comportamento e le azioni negli spazi di transito (atrio, corridoi), nella palestra, nelle aule speciali e in tutti gli altri luoghi dell’Istituto devono essere improntati alla massima correttezza, attenzione e cura per il rispetto delle attività altrui e per la scrupolosa tutela complessiva delle strutture scolastiche.

Comma 3 - Divieto di allontanarsi dall’aula scolastica

Per la Scuola Primaria, vista la giovane età degli alunni, essi si possono allontanare dall’aula in qualsiasi momento purché siano adeguatamente sorvegliati.

Per la Scuola secondaria, vista la maggiore autonomia degli alunni, essi possono recarsi ai bagni prima dell’inizio delle lezioni e/o durante l’intervallo. Non è consentito recarsi ai bagni durante la prima e la quarta ora di lezione. Soltanto in casi eccezionali possono essere autorizzati dai docenti ad uscire dall’aula non più di uno per volta.

Non è consentita una nuova uscita prima del rientro di colui che è uscito in precedenza.

Agli alunni non è consentito per motivi disciplinari essere allontanati dall’aula, se non con adeguato provvedimento.

Comma 4 - Comportamento da tenere nelle classi ospitanti

In caso di distribuzione degli allievi in altre classi, il loro comportamento non deve arrecare disturbo alla classe ospitante.

Comma 5 - Divieto di bere, mangiare fuori dai tempi previsti

È severamente vietato mangiare, bere e masticare chewing-gum o altro durante le ore di lezione, in classe, nei laboratori o nelle aule speciali.

Involucri, cartine, bottigliette del cibo o delle bevande consumate negli intervalli vanno depositate solo ed esclusivamente negli

appositi cestini dei rifiuti (presenti sia in classe che in cortile) e non lasciati lungo i corridoi, nelle scale o, peggio, all'interno dei termoconvettori.

Comma 6 - Divieto di fumare anche le sigarette elettroniche

È vietato fumare (anche le sigarette elettroniche) all'interno della scuola, ma anche nelle aree all'aperto di pertinenza della stessa. Chiunque violi tale divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7 della L. 584/1975 e s.m.i.

Comma 7 - Divieto di utilizzare senza permesso dispositivi elettronici

È vietato utilizzare senza permesso a scuola telefoni cellulari, tablet, ipad, iwatch e qualsiasi altro strumento tecnologico idoneo a scattare foto, realizzare files audio e/o video e a connettersi a Internet. Tale divieto si estende in tutti i locali degli edifici scolastici e loro pertinenze (cortili), nonché negli altri luoghi in cui gli studenti si trovino per svolgere attività organizzate e/o collegate a quelle scolastiche.

La Scuola non può essere ritenuta responsabile della sparizione di dispositivi elettronici o di altro materiale qualora tali dispositivi vengano portati a scuola.

Si ricorda che riprendere e/o scattare foto, realizzare files audio e/ o video... senza il consenso della persona ripresa sostanzia una violazione del diritto alla riservatezza e all'immagine e come tale perseguibile per legge.

La Scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei social network che risulti improprio o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori e degli alunni.

La Scuola garantisce comunque la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie e i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante il telefono presente in ogni plesso dell'Istituto.

- ✓ l'eventuale pubblicazione in rete o divulgazione di foto, video, audio... senza il consenso esplicito dei docenti e senza il consenso degli interessati e/o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, ricade esclusivamente sotto la responsabilità della famiglia dell'alunno.

Art. 4 - COMPITI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, DEI DOCENTI E DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus).

I docenti e collaboratori scolastici hanno l'obbligo di vigilare attentamente tutti gli spazi scolastici, compresi bagni e spogliatoi della palestra . Hanno altresì l'obbligo di fare in modo che il presente Regolamento venga integralmente rispettato dagli alunni. Essi devono segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori eventuali infrazioni o comportamenti che turbano il regolare andamento delle attività scolastiche.

È compito dei docenti o, nei casi più gravi, del Dirigente Scolastico o dei suoi Collaboratori (*docente vicario, referente di plesso, coordinatore di classe*) convocare l'alunno per verificare l'entità e la veridicità dei fatti contestati. Analoga procedura qualora vi siano controinteressati. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente scolastico e viene data comunicazione alla famiglia dell'alunno sentito.

Il cambio dell'ora deve avvenire in modo celere in quanto è vietato lasciare, per qualsiasi motivo, la classe senza la presenza di un insegnante (in caso di necessità ci si rivolge al personale scolastico presente sul piano).

Alla fine dell'ultima ora di lezione, il docente, prima del suono della campanella, deve procedere ad un controllo dello stato e delle condizioni d'aula al fine di accertare che siano adeguatamente decorosi.

Art. 5 - OBBLIGO DI DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il personale docente e i collaboratori scolastici ha l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria la notizia di ogni reato procedibile d'ufficio (ad esempio danneggiamenti gravi di beni scolastici o beni altrui effettuati nelle forme di cui all'art.635 c.p., furti aggravati dalle circostanze di cui all'art.61 n.7 c.p. e art.625 cp, lesioni con prognosi superiore a 20 giorni, altri tipi di violenza, intimidazione, minaccia grave e persecuzione verso coetanei con vari mezzi, abusi o molestie sessuali gravi e reiterati) di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio (art. 331 cod. proc. pen.).

L'obbligo di denuncia di reato è previsto sia nel caso il minore ne sia vittima che autore. L'omissione o il ritardo della denuncia configura il reato di cui all'art. 361 del codice penale e per gli incaricati di un pubblico servizio il reato di cui all'art.362 c.p.. La denuncia dev'essere presentata anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito (art. 331 Codice Proc. Pen.). La denuncia di un reato (dopo aver informato il Dirigente Scolastico) va fatta per iscritto, in modo accurato e dev'essere indirizzata alla Procura della Repubblica per i minorenni o presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria (carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili urbani).

Art. 6 - INFRAZIONI DISCIPLINARI

Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli alunni che si possono verificare:

- ✓ durante il normale orario delle lezioni (il tempo-mensa è considerato orario di lezione);
- ✓ durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (ad esempio: viaggi di istruzione, attività

integrative). Si distinguono:

- ✓ mancanze disciplinari lievi;
- ✓ mancanze disciplinari gravi;
- ✓ mancanze disciplinari gravissime.

La loro graduazione e la relazione tra mancanze e sanzioni è stabilita dal successivo art. 8.

La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare. La reiterazione di un comportamento, che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare, comporta l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore.

Nel caso di danneggiamenti e atti di vandalismo è sempre prevista e richiesta la riparazione e/o la refusione totale del danno a cura e spese dei responsabili e/o degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Tutto il personale, docente e non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.

La convocazione dei genitori, legata ad alcune sanzioni disciplinari, si deve configurare come mezzo d'informazione e di accordo per una concertata strategia di emenda, rieducazione e recupero dell'alunno.

Art. 7 - SANZIONI DISCIPLINARI

Per le infrazioni sono previsti appositi provvedimenti disciplinari che:

- ✓ sono sempre temporanei e commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato e alla recidività;
- ✓ tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti;
- ✓ sono ispirati al principio della riparazione del danno;
- ✓ tengono conto della situazione personale dell'alunno;
- ✓ devono essere motivo di riflessione e crescita per tutto il gruppo classe, che va sensibilizzato alla collaborazione con il singolo studente sanzionato.

All'alunno può essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività in favore dell'Istituto o della collettività, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e con la sorveglianza degli insegnanti e/o del personale non docente, e compatibilmente con la disponibilità di adeguate risorse organizzative e finanziarie.

I provvedimenti saranno assunti con tempestività al fine di costituire una immediata risposta al comportamento disdicevole e riprovevole, un deterrente per il futuro e al fine di non sminuire il loro valore educativo. Sono previsti i seguenti provvedimenti sanzionatori:

	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE ALL'IRROGAZIONE
A	Richiamo verbale	Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare
B	Richiamo verbale	Dirigente Scolastico
C	Richiamo scritto su registro elettronico	Il Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare
D	Convocazione dei genitori tramite diario scolastico e/o registro elettronico, telefonata	Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare
E	Comunicazione scritta ai genitori	Dirigente Scolastico o suo delegato
F	Convocazione dei genitori	Il docente che ha ravvisato la mancanza o il coordinatore di classe
G	Ritiro momentaneo del materiale non idoneo allo svolgimento dell'attività didattica con riconsegna dello stesso al termine delle lezioni	Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare
H	Ritiro momentaneo del cellulare con riconsegna dello stesso ai genitori	Dirigente Scolastico o suo delegato
I	In caso di recidiva, ritiro momentaneo del materiale non idoneo allo svolgimento dell'attività didattica con riconsegna dello stesso al genitore, appositamente convocato, per telefono o per iscritto.	Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare e/o il Dirigente Scolastico
L	Risarcimento o riparazione del danno	Dirigente Scolastico
M	Obbligo di presentare le scuse ai compagni e al personale scolastico	Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare
N	In caso di gravi offese obbligo di presentare le scuse ai compagni e al personale scolastico	Dirigente Scolastico
O	Sospensione dalle lezioni, con o senza obbligo di frequenza, o ad orario ridotto, per un massimo di 15 giorni.	Consiglio di interclasse/classe nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori
P	Sospensione dalle lezioni con allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni.	Consiglio d'Istituto

Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, le sanzioni possono essere, con il consenso della famiglia, accompagnate o sostituite da provvedimenti educativi accessori finalizzati alla riflessione, al ravvedimento, al rimedio del danno e a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- lettura, commento o produzione di un testo riferito alla regola non rispettata;
- assegnazione di un lavoro in classe durante l'intervallo o a casa (es. per i compiti non eseguiti o terminati);
- aiuto ai compagni;

- sostituzione degli oggetti danneggiati;
- pulizia e riordino di quanto sporcato o messo a soqquadro;
- aumento del tempo scuola e assegnazioni di attività utili a supporto dei collaboratori scolastici o dei docenti (es. svuotare i cestini, spazzare aree esterne, supporto ai progetti pomeridiani...)
- presentazione di scuse pubbliche.

Nei periodi di allontanamento in caso di mancanze gravissime, deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con l'alunno e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nell'Istituto.

Per comportamenti non previsti all'art. 3 o non esplicitamente indicati si procede per analogia.

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all'anno scolastico. In caso di trasferimento in corso d'anno dell'alunno ad altra Scuola, la sanzione viene comunicata all'Istituto che lo accoglie affinché ivi venga applicata.

Art. 8 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Comma 1 – Infrazioni lievi

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di obiettività, imparzialità ed equità.

Si configurano come mancanze lievi:

	MANCANZE DISCIPLINARI LIEVI	CASISTICA	ORGANI COMPETENTI (vedere art. 7)	NOTE ESPLICATIVE
a)	presentarsi in ritardo alle lezioni, senza validi motivi	///	A	///
b)	non far sottoscrivere alla famiglia i documenti scolastici e/o le comunicazioni	occasionalmente	A	///
		ripetutamente	B, C	
c)	disturbare lo svolgimento delle lezioni (chiacchierando, intervenendo in modo inopportuno, spostandosi senza motivo o autorizzazione nell'aula o nell'edificio, ecc.)	occasionalmente	A	In alternativa alla sanzione C lo studente sarà impegnato nel commento di un testo che contempli la regola trasgredita o altra attività di studio
		ripetutamente	C	
d)	assumere comportamenti non corretti durante le lezioni, al cambio dell'ora e negli spostamenti interni ed esterni (es.: spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula o dalla fila, correre all'interno dell'edificio scolastico, ecc.)	occasionalmente	E	///
		ripetutamente	F	

e)	rovinare, per negligenza, suppellettili, arredi, attrezzature, materiali di proprietà della Scuola o di terzi	occasionalmente	L	Comporta il risarcimento del danno arrecato
		ripetutamente	L	
f)	portare a Scuola oggetti non pertinenti con le attività scolastiche	occasionalmente	G	oltre al rimprovero/ammonizione orale e/o scritta, il docente provvede al ritiro degli oggetti in questione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 7 del presente Regolamento
		ripetutamente	I	
g)	usare senza permesso il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici	Prima volta	H	oltre al rimprovero/ammonizione orale e/o scritta, il docente provvede al ritiro degli oggetti in questione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 7 del presente Regolamento
h)	non indossare la divisa scolastica	occasionalmente	A	attività a supporto dei collaboratori scolastici
		ripetutamente	B, C	

Comma 2 – Infrazioni gravi

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di obiettività, imparzialità ed equità.

Si configurano come mancanze gravi:

	MANCANZE DISCIPLINARI GRAVI	CASISTICA	ORGANI COMPETENTI (vedere art. 7)	NOTE ESPLICATIVE
i)	frequentare irregolarmente le lezioni	///	B, C	///
j)	fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo riferito alla Scuola	///	F, O	La violazione di cui alla lettera j) del presente comma prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici
k)	mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al dirigente scolastico, ai docenti, al personale non docente, ai compagni	occasionalmente	C+M	///
		ripetutamente	N+O	

l)	imbrattare volontariamente le pareti e/o i locali scolastici	///	F+L	Le mancanze di cui alle lettere l), n), q) del presente comma comportano il risarcimento del danno arrecato
m)	portare a Scuola sostanze nocive o oggetti pericolosi ed eventualmente farne uso	occasionalmente	F, O	Le mancanze di cui alle lettere m), u) del presente comma comportano anche il ritiro da parte del docente degli oggetti pericolosi o dei dispositivi elettronici, che saranno consegnati al Dirigente scolastico o al Coordinatore di plesso o di classe. Per i dispositivi elettronici vale quanto disposto dall'art. 3 comma 7 del presente Regolamento
		ripetutamente	F+O	
n)	rovinare, per dolo, suppellettili, arredi, attrezzature, materiali di proprietà della Scuola o di terzi	///	F+L	Le mancanze di cui alle lettere l), n), q) del presente comma comportano il risarcimento del danno arrecato
o)	esprimersi in modo volgare, irriverente e/o blasfemo	occasionalmente	A, M	///
		ripetutamente	D, M, N	
p)	contraffare documenti (es. falsificazione di firme/voti/assenze, ecc.)	Una volta	F	///
		Più di una volta	F, O	
q)	sottrarre beni o materiali (es.: sottrarre oggetti di cancelleria ai compagni, ecc.)	Per la prima volta	F, L, O	Le mancanze di cui alle lettere l), n), q) del presente comma comportano il risarcimento del danno arrecato
r)	assumere comportamenti pericolosi o lesivi della dignità degli altri in pullman		M, N, O	///
s)	costringere i compagni a cedere materiali scolastici, merendine, compiti per casa da copiare, ecc.	Per la prima volta	D, M	///
t)	utilizzare senza permesso il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici	Dalla seconda volta	H, O	///

u)	utilizzare senza permesso il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici/multimediali durante l'orario scolastico	///	O	Le mancanze di cui alle lettere m), u) del presente comma comportano anche il ritiro da parte del docente degli oggetti pericolosi o dei dispositivi elettronici, che saranno consegnati al Dirigente scolastico o al Coordinatore di plesso o di classe. Per i dispositivi elettronici vale quanto
----	--	-----	---	---

				disposto dall'art. 3 comma 7 del presente Regolamento
v)	usare in modo improprio internet nell'ambiente scolastico	Prima volta e per fatto non grave	D	///
		Per fatto grave	F, M, O	

Comma 3 – Infrazioni gravissime

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità. Si configurano come mancanze gravissime:

	MANCANZE DISCIPLINARI GRAVISSIME	CASISTICA	ORGANI COMPETENTI (vedere art. 7)	NOTE ESPLICATIVE
w)	insultare e umiliare i compagni e ogni altra persona.	///	F+O	Costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia di gruppo, ci sia istigazione, sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste
x)	reiterare costrizioni a danno dei compagni, per far sì che cedano beni o materiali anche scolastici es. merendine, compiti per casa da copiare, ecc.	///	D, M, O	Le mancanze di cui alle lett. x), y), aa) del presente comma comportano il risarcimento del danno arrecato
y)	sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, della Scuola (es.: rovistare nelle tasche degli indumenti o negli zaini o borse per sottrarre oggetti o denaro, ecc.	Dalla seconda volta in poi	F, L, O	Le mancanze di cui alle lett. x), y), aa) del presente comma comportano il risarcimento del danno arrecato
z)	copiare durante gli esami	///	F	

aa)	compiere atti di vandalismo su cose	///	F+L+O	Le mancanze di cui alle lett. x), y), aa) del presente comma comportano il risarcimento del danno arrecato
-----	-------------------------------------	-----	-------	--

bb)	compiere atti che violino la dignità e il rispetto della persona	///	F, O	///
cc)	non osservare le disposizioni relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (salire sui davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, spingere i compagni sulle scale, uscire da Scuola senza permesso, ecc.)	///	F, O, P	///
dd)	fare uso di alcolici, di sostanze stupefacenti e/o spacciare all'interno dell'Istituto e/o negli spazi adiacenti	///	F, O, P	///
ee)	raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, ecc., senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione	///	F, O, P	La mancanza di cui alla lettera ee) del presente comma comporta, altresì, la consegna del telefono cellulare o altro strumento utilizzato al Dirigente scolastico, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 7 del presente Regolamento
ff)	attuare azioni configurabili come bullismo e/o cyberbullismo	///	F, O, P	

- ✓ Le violazioni che costituiscono reato procedibile d'ufficio saranno oggetto di denuncia (tolto querela) all'autorità giudiziaria in base alla legislazione vigente.

Art. 9 - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO, CONTESTAZIONE DI ADDEBITO E AUDIZIONE

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è, in taluni casi, condizionata dall'immediatezza e tempestività dell'assunzione. Conseguentemente le sanzioni debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (*comportamento irregolare* *sanzione*).

In tali situazioni sussistono, pertanto, quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio dello stesso. Di tali provvedimenti sarà data comunicazione ai genitori attraverso il libretto personale dell'alunno e/o il registro elettronico.

Gli addebiti contestati si debbono fondare su circostanze precise, documentali, testimoniali o fattuali.

Le sanzioni che comportino l'allontanamento dalle lezioni è previsto per la Scuola Secondaria di I Grado.

Per le sanzioni che comportino l'allontanamento dalle lezioni per un periodo non superiore a 15 giorni:

- 1) Il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione della mancanza commessa. Tale segnalazione va fatta dal docente o da chi ne sia venuto a conoscenza al Dirigente Scolastico;
- 2) Il Dirigente Scolastico ha facoltà di convocare l'alunno per verificare l'entità e la veridicità dei fatti contestati. Analoga procedura qualora vi siano controinteressati. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente scolastico e viene data comunicazione alla famiglia dell'alunno sentito.
- 3) Il Coordinatore/Referente di classe dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dell'alunno, specificando gli addebiti contestati, la data di audizione dell'alunno e dei suoi famigliari e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento;
- 4) Il Dirigente Scolastico, entro quindici giorni dalla segnalazione¹, convoca il Consiglio di classe (docenti + rappresentanti dei genitori). L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto;
- 5) L'alunno, i genitori dell'alunno, eventuali testimoni e/o altre persone interessate sono invitati al Consiglio di classe perché esponano le proprie ragioni e hanno facoltà di presentare memorie e scritti difensivi;
- 6) Il Consiglio di classe, allontanati gli interessati, provvede a discutere l'accaduto, prevedendo:
 - ✓ l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare;
 - ✓ l'irrogazione della sanzione a maggioranza dei votanti (non è ammessa l'astensione). In caso di parità prevale il voto del Presidente;
- 7) Il genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) si assenterà dalla seduta nella fase della votazione;

¹Se la mancanza viene commessa nella prima parte dell'anno scolastico, in cui non vi è stata ancora l'elezione dei rappresentanti dei genitori, il procedimento

disciplinare viene momentaneamente sospeso fino all'elezione dei rappresentanti dei genitori.

- 8) Il verbale del Consiglio di classe viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale notifica della decisione assunta. In caso di irrogazione della sanzione, con la notifica il provvedimento disciplinare diviene immediatamente esecutivo.

Per le sanzioni che comportino:

- ✓ l'allontanamento temporaneo dell'alunno dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;
- ✓ l'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
- ✓ l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

la procedura è quella descritta nei punti precedenti da 1) a 7), tenendo presente che l'organo collegiale competente ad irrogare la sanzione non è il Consiglio di classe ma il Consiglio d'Istituto.

Il procedimento di cui è competente il Consiglio d'Istituto deve concludersi entro 30 giorni dalla data in cui la Scuola è venuta a conoscenza del fatto.

Le sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana" (ad es. violenza privata, minaccia, percosse e lesioni, atti persecutori, reati di natura sessuale, diffusione di riprese e registrazioni fraudolente ecc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dall'art.4 comma 7 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la Scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale vigente all'epoca dei fatti.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Art. 10 - ALTRI ASPETTI CONSEGUENTI AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- I. I danni arrecati ai beni della Scuola o di terzi vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

- II. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso allievo sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, all'alunno è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra Scuola.
- III. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la Scuola mantiene i contatti con l'alunno e/o con la famiglia finalizzati alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.
- IV. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in accordo con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la Scuola, compatibilmente con le risorse finanziarie e organizzative, promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
- V. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.
- VI. In caso di trasferimento ad altro Istituto, anche in corso d'anno, o di passaggio ad altro grado di Scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa Istituzione Scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.
- VII. Nel caso in cui si iscrivesse alla Scuola un alunno proveniente da altro Istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.
- VIII. Per le mancanze gravi di cui all'art. 8, comma 2, lettere k), o), r) e le mancanze gravissime di cui all'articolo 8, comma 3, lettere w), y), aa), bb), cc), dd), ff), commesse al di fuori della Scuola e in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni, potranno essere avviati procedimenti disciplinari secondo quanto previsto dal presente regolamento

Art. 11 - SOSPENSIONE DA UN'ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA/RICREATIVA O DI APPROFONDIMENTO

Qualora un alunno abbia un comportamento parzialmente adeguato o non adeguato, il Consiglio di Classe/Interclasse può prevedere la sospensione da un'attività didattica integrativa/ricreativa o di approfondimento (ad esempio: torneo sportivo, visita guidata o viaggio di istruzione).

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito gli indicatori che guidano il Consiglio di Classe/Interclasse nell'individuazione delle situazioni di criticità:

- ✓ “adotta atteggiamenti adeguati al contesto” (*ha cura di sé, degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto ed è consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale dentro e fuori la scuola*);
- ✓ “si impegna per il benessere comune ed è disponibile a prestare aiuto e a chiederlo” (*autocontrollo delle proprie reazioni, attenzione al punto di vista altrui, rispetto per le diversità, composizione dei conflitti, attenzione ai più fragili, empatia*).

Tale provvedimento di sospensione da un'attività didattica integrativa/ricreativa o di approfondimento ha lo scopo di evitare situazioni pericolose per l'incolumità e la sicurezza dell'alunno. Lo stesso provvedimento verrà notificato ai genitori o a chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

In tale fattispecie l'alunno ha comunque l'obbligo di frequenza a Scuola.

Art. 12 - IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, secondo quanto riportato:

- ✓ Avverso i provvedimenti assunti dai Docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i Docenti interessati, quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.
- ✓ Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente scolastico, dal Consiglio di Classe/interclasse, dal Consiglio d'Istituto è ammesso reclamo all'Organo Interno di Garanzia della Scuola. L'Organo di Garanzia decide entro dieci giorni con provvedimento motivato, che è trasmesso al Dirigente Scolastico per la comunicazione all'interessato.

Art. 13 - ORGANO DI GARANZIA

- ✓ L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, in merito alla corretta applicazione del regolamento di disciplina degli studenti.
- ✓ L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
- ✓ La convocazione ordinaria deve avvenire almeno con 3 giorni di anticipo sulla data della convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.

- ✓ In caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia un genitore dello studente sanzionato), verranno convocati i membri supplenti.
- ✓ Svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita e di eventuali memorie scritte prodotte da chi impugna la sanzione o dall'Organo che ha comminato la sanzione disciplinare per verificare la correttezza della procedura.
- ✓ È chiamato a decidere in merito ai conflitti che insorgano all'interno della Scuola circa l'applicazione del presente Regolamento.
- ✓ Per la validità delle deliberazioni da parte dell'Organo di Garanzia è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
- ✓ Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è ammessa l'astensione dalla votazione.
- ✓ Ogni riunione è verbalizzata in un registro a pagine numerate e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che viene individuato, seduta stante dal Presidente.
- ✓ Le deliberazioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti; le stesse vengono notificate, in modo riservato, alle persone interessate.
- ✓ Il Presidente provvede ad informare l'Organo che ha irrogato la sanzione con nota scritta.

Art. 14 – COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DELL'ORGANO DI GARANZIA

Esso è formato da:

- ✓ il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, il suo collaboratore a questo designato;
- ✓ un docente;
- ✓ due rappresentanti dei genitori.

Sono designati, inoltre, un membro supplente per la componente docenti e un membro supplente per la componente genitori, che sostituiranno i membri effettivi in caso di impedimento, incompatibilità o malattia (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di obbligo di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia il genitore dell'alunno sanzionato) o di decadenza per perdita del requisito di eleggibilità.

La componente docenti (membro effettivo e membro supplente) è designata dal Collegio Docenti. La componente genitori (membri effettivi e membro supplente) è eletta dall'Assemblea dei Rappresentanti dei Genitori.

I componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti

L'Organo di Garanzia:

- ✓ rimane in carica per due anni scolastici e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti;
- ✓ è presieduto dal Dirigente Scolastico che lo convoca ogni qualvolta venga inoltrato un ricorso riguardo un provvedimento disciplinare;
- ✓ assume decisioni a maggioranza.

Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente *Regolamento di disciplina degli alunni* è pubblicato all'albo della Scuola e nel sito web ai fini di garantire la massima diffusione e conoscibilità da parte di alunni, genitori o esercenti la responsabilità genitoriale, personale docente e collaboratori scolastici e tutti sono tenuti al puntuale rispetto di quanto in esso previsto e contenuto.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto con successiva tempestiva pubblicazione.